



SENTENZA - 11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Giovanni COMITE	Consigliere
Antonio PALAZZO	Consigliere - relatore
Marco FRATINI	Consigliere
Carola CORRADO	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di revocazione iscritti al n. 61688 del ruolo generale,
promosso da:

- Paolo MAGNANI (c.f. MGNPLA57T22A191J), residente in Sant'Anna
Arresi, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
Enervitabio San Nicola Società Agricola s.r.l., e ENERVITABIO San
Nicola Società Agricola s.r.l. (p.i. 03261470920), con sede in Santadi
(CI), Via Su Pranu n. 7/c 09010, in persona del legale rappresentante
p.t., Ing. Paolo Magnani, entrambi rappresentati e difesi, anche
disgiuntamente tra loro, giusta procura in atti, dall'Avv. Prof. Stefano
Vinti (c.f. VNTSFN60T27G273Y - p.e.c. s.vinti@legalmail.it - fax:
06/42007440), dall'Avv. Corinna Fedeli (c.f. FDLCNN69S58H501F -
p.e.c. corinnafedeli@ordineavvocatiroma.org - fax n. 0461/1909101) e

	dall'Avv. Prof. Dario Capotorto (c.f. CPTDRA80A10L049 - p.e.c.	
	dariocapotorto@ordineavvocatiroma.org - fax n. 0461/1909101) ed	
	elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. Prof. Stefano	
	Vinti a Roma, in via Emilia n. 88, nonché presso il domicilio digitale	
	dei suddetti avvocati, con richiesta di ricevere le comunicazioni	
	inerenti al presente giudizio agli indirizzi p.e.c. s.vinti@legalmail.it e	
	dariocapotorto@ordineavvocatiroma.org, nonché al numero di fax	
	06.42007440,	
	- ricorrente -	
	e n. 61689 del ruolo generale, promosso da:	
	- Giambattista MASSA (c.f. MSSGBT66T28G287J), residente a San	
	Giovanni Suergiu (SU) – Fraz. Palmas, in via Sulcis n. 12, rappresentato	
	e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Prof. Stefano Vinti (c.f.	
	VNTSFN60T27G273Y - p.e.c. s.vinti@legalmail.it - fax: 06/42007440),	
	dall'Avv. Corinna Fedeli (c.f. FDLCNN69S58H501F - p.e.c.	
	corinnafedeli@ordineavvocatiroma.org - fax n. 0461/1909101) e	
	dall'Avv. Prof. Dario Capotorto (c.f. CPTDRA80A10L049 - p.e.c.	
	dariocapotorto@ordineavvocatiroma.org - fax n. 0461/1909101) ed	
	elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. Prof. Stefano	
	Vinti a Roma, in via Emilia n. 88, nonché presso il domicilio digitale	
	dei suddetti avvocati, con richiesta di ricevere le comunicazioni	
	inerenti al presente giudizio agli indirizzi p.e.c. s.vinti@legalmail.it e	
	dariocapotorto@ordineavvocatiroma.org, nonché al numero di fax	
	06.42007440,	
	- ricorrente -	
	2	

	contro	
	- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore	
	generale p. t.;	
	- Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione	
	giurisdizionale per la Sardegna,	
	- resistenti -	
	per la revocazione	
	della sentenza n. 449/2023 pronunciata dalla Sezione terza	
	giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti, depositata l'8	
	novembre 2023.	
	Visti i ricorsi per revocazione, la comparsa di costituzione in giudizio	
	della resistente Procura generale, le successive memorie dei ricorrenti,	
	nonché tutti gli ulteriori atti e documenti di causa depositati.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 29 gennaio 2025, tenutasi con	
	l'assistenza del segretario d'udienza Dott.ssa Alessia Spirito e data per	
	letta, con il consenso delle parti, la relazione del relatore, l'Avv. Fedeli	
	per i ricorrenti MAGNANI, ENERVITABIO SAN NICOLA società	
	agricola s.r.l. e MASSA, nonché il Vice Procuratore generale Attilio	
	Beccia per la Procura generale presso la Corte dei conti.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con sentenza n. 449/2023, depositata l'8 novembre 2023, questa	
	Sezione giurisdizionale centrale d'appello, respinta la richiesta di	
	sospensione del processo contabile in attesa delle risultanze del	
	processo penale vertente sui medesimi fatti, rigettava, previa riunione,	
	3	

	gli appelli proposti dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza della	
	Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Sardegna,	
	n. 280 del 15 ottobre 2020.	
	1.1. La suddetta pronuncia, ravvisata nella specie una ipotesi di	
	occultamento doloso del danno, respingeva l’eccezione di prescrizione	
	dell’azione erariale sollevata relativamente al periodo 2012-2013 dai	
	convenuti Enervitabio San Nicola soc. agricola s.r.l., in persona del suo	
	legale rappresentante, Paolo Magnani e Giambattista Massa, nelle	
	rispettive qualità di presidente del consiglio di amministrazione e di	
	consigliere delegato della predetta società, e li condannava, a titolo di	
	dolo e in solido tra di loro, al pagamento di euro 6.147.946,58, oltre	
	rivalutazione monetaria e interessi legali, in favore di G.S.E. S.p.a. per	
	avere illegittimamente percepito dal 2012 al 2018 incentivi pubblici	
	inerenti alla gestione di un impianto serricolo – fotovoltaico ubicato in	
	località Bau S’ Arena dell’agro di Santadi.	
	2. Con ricorsi ritualmente notificati e depositati in data 30 luglio 2024,	
	l’Ing. Paolo Magnani, in proprio e nella qualità di legale rappresentante	
	di Enervitabio San Nicola Società Agricola s.r.l., la società Enervitabio	
	San Nicola Società agricola s.r.l., in persona del predetto legale	
	rappresentante, e Giambattista Massa, a mezzo dell’Avv. Prof. Stefano	
	Vinti, dell’Avv. Corinna Fedeli e dell’Avv. Prof. Dario Capotorto,	
	hanno domandato la revocazione ex art. 202 c.g.c. della sentenza di	
	questa Sezione giurisdizionale n. 449/2023, depositata l’8 novembre	
	2023, in quanto la stessa apparirebbe frutto di un errore di fatto	
	risultante dai documenti di causa per i seguenti motivi.	
	4	

3. Con il primo motivo, rubricato “*In ordine alla mancata considerazione dell’effettività dell’attività agricola esercitata. Errore revocatorio del Giudice d’appello*”, la difesa degli odierni ricorrenti sostiene che sarebbe “(...) incontrovertibile che la Terza Sezione della Corte dei Conti d’appello, nel decidere il ricorso in appello proposto dagli odierni scriventi (...) abbia del tutto ignorato aspetti fondamentali emersi negli atti processuali e nelle memorie difensive ed abbia completamente omissso di considerare l’esistenza di fatti pacifici emersi sia negli atti di appello e nelle memorie difensive depositate in atti che nella documentazione prodotta unitamente all’appello.” (pagg. 18 dei ricorsi, enfasi nell’originale: si menzionano al riguardo il verbale di sopralluogo del 15 giugno 2017 del Corpo Forestale e della Guardia di Finanza; consulenza tecnica del dott. agr. Andrea Primavera del 3 aprile 2019; relazione agronomica del dott. Efisio Muntoni del 28 marzo 2019; relazione peritale del dott. agr. Marco Antonio Piras del 18 maggio 2019; verbale di sopralluogo e verifica dell’Agenzia delle Entrate del 13 novembre 2014; memoria difensiva del 3 ottobre 2023), posto che risulterebbe comprovato in atti l’esatto contrario di quanto rilevato dal Giudice della sentenza di cui è chiesta la revocazione (pag. 41 della sentenza impugnata), ovverosia che l’attività agricola condotta da Enervitabio San Nicola Società Agricola s.r.l. fosse del tutto inesistente o comunque minimale rispetto alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.

3.1. Dunque, prosegue la difesa in esame, la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio revocatorio per errore di fatto, considerato che suppone inesistente una attività, quella agricola, al contrario “(...)

pienamente comprovata proprio dai documenti prodotti sin dal fascicolo di primo grado: si tratta pertanto all'evidenza (...) del vizio revocatorio consistente nella errata lettura dei documenti prodotti, dal quale è conseguito l'erroneo convincimento circa l'esistenza della fattispecie di danno in relazione all'elemento soggettivo." (pag. 20 dei ricorsi).

3.2. Inoltre, il Giudice della sentenza di cui è chiesta la revocazione avrebbe anche errato *"(...) nell'interpretazione della normativa di riferimento come più volte segnalato dalla difesa nel corso del giudizio sia di primo grado sia d'appello, ritenendo imprescindibile il requisito della "capacità agricola adeguata" previsto nelle Linee guida regionali sulle serre fotovoltaiche di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 10/03 del 12 marzo 2010 (...)", omettendo di considerare che "(...) il provvedimento di autorizzazione di cui alla fattispecie che ci occupa, provvedimento unico n. 4/2009, di autorizzazione alla realizzazione del complesso serricolo ad uso agricolo avente copertura con moduli fotovoltaici per la produzione e cessione di energia solare, fosse stato rilasciato in epoca precedente all'approvazione delle sopra citate Linee Guida, avvenuta come ribadito con Delibera di Giunta Regionale n. 10/03 del 12 marzo 2010."* Quanto riferito troverebbe, peraltro, conferma nella nota prot. n. 28496 del Direttore p.t. del Servizio Competitività delle Aziende Agricole – Direzione generale dell'Agricoltura della Regione Sardegna del 18 dicembre 2023, depositata agli atti del presente giudizio. (pagg. 28 e 29 dei ricorsi).

4. Con il secondo motivo, rubricato *"Circa la mancata sospensione del giudizio contabile in attesa dell'esito del giudizio penale. Errore revocatorio"*, la difesa degli odierni ricorrenti lamenta che il Giudice della sentenza

	di cui è chiesta la revocazione abbia erroneamente respinto la richiesta	
	di sospensione del giudizio contabile per pregiudizialità di quello	
	penale sulla base dell'errata affermazione della sufficienza del corredo	
	probatorio in atti a fondare una compiuta valutazione della vicenda	
	sottoposta a giudizio.	
	4.1. Ad avviso della difesa in esame, infatti, siffatta affermazione	
	rivelerebbe “(...) il c.d. abbaglio dei sensi nei quali è incorsa la Corte nella	
	<i>fattispecie in esame, ritenendo il corredo probatorio in atti sufficiente alla</i>	
	<i>decisione della controversia: così evidentemente non è, visto che, per</i>	
	<i>l'appunto, non è stato in alcun modo possibile appurare, cosa che invero</i>	
	<i>emergerà ictu oculi nel giudizio penale, la circostanza dell'effettività</i>	
	<i>dell'attività agricola (...)”, (pagg. 30 e 31 dei ricorsi). E ciò anche in</i>	
	considerazione del fatto, tra l'altro, che sarebbe noto che “(...) il processo	
	<i>penale dispone di più ampie garanzie a tutela della parte indagata, certamente</i>	
	<i>maggiori di quelle approntate nel processo contabile, al fine di garantire</i>	
	<i>l'effettività della tutela giurisdizionale.”.</i>	
	4.2. Dal che la ragionevole conseguenza, secondo la prospettazione	
	della difesa dei ricorrenti, che non sarebbe certamente accaduto al	
	Giudice della sentenza di cui è chiesta la revocazione di pervenire	
	all'errata conclusione in ordine all'attività agricola esercitata dalla	
	società in questione “(...) se si fossero attese le risultanze del processo	
	<i>penale, nel corso del quale gli indagati potranno certamente e con ulteriori e</i>	
	<i>diversi strumenti probatori (quali interrogatorio formale, testimonianze,</i>	
	<i>consulenze ed altro) comprovare la circostanza che l'attività agricola nelle</i>	
	<i>serre fosse effettivamente esercitata, al fine di escludere completamente sia</i>	
	7	

l'elemento soggettivo, sia l'esistenza del danno erariale.”(pagg. 31 dei ricorsi).

4.3. Inoltre, prosegue la difesa in discorso, la decisione del Giudice della sentenza di cui è chiesta la revocazione di non sospendere il giudizio e condannare gli odierni ricorrenti integrerebbe la violazione dell'art. 6, in tema di giusto processo, dell'art. 4, prf.1, del Protocollo n. 7, in riferimento al divieto di *ne bis in idem*, e dell'art 13 della CEDU in ordine al principio di effettività della tutela giurisdizionale in ragione della natura di sanzione amministrativa “(...) *del tutto assimilabile ad una sanzione di natura penale secondo i noti criteri di Engel (...)*” della statuizione di condanna del giudice contabile, che “(...) *ha certamente natura repressiva e dunque penale ed inoltre appare presente anche il requisito della gravità della sanzione, visto che la Corte ha condannato tutti i convenuti al pagamento di una somma superiore a sei milioni di euro. In tal senso si tratta di una sanzione avente natura certamente penale, inflitta tuttavia senza l'applicazione di tutti gli strumenti di difesa previsti dal processo penale che sono invero stati manifestamente negati ai ricorrenti: la sanzione è stata inflitta senza una preventiva istruzione probatoria piena (contrariamente a quanto erroneamente affermato dai giudici d'appello) assimilabile all'istruzione nel processo penale.*” (pagg. 32 dei ricorsi, enfasi negli originali).

4.4. Di qui la sottoposizione a questo Giudice della “(...) *questione di legittimità costituzionale dell'art. 202 del Codice di giustizia contabile, in relazione agli artt. 117 comma 1, 111 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono un autonomo e diverso*

caso di revocazione della sentenza quando ciò sia necessario ai sensi dell'art. 46 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, per evitare il cristallizzarsi nel nostro ordinamento interno di violazioni dei principi della Convenzione, anche al fine di evitare la proposizione di ricorsi alla CEDU per mero tuziorismo, come invero accaduto nel caso di specie.” (pagg. 33 dei ricorsi, enfasi negli originali).

5. Con il terzo motivo, rubricato *“Denegata giustizia e omessa pronuncia in ordine alla richiesta di riconoscimento degli incentivi per gli impianti non integrati: errore revocatorio sub specie di omessa pronuncia ed errore di fatto. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”*, la difesa degli odierni ricorrenti lamenta che il Giudice della sentenza di cui è chiesta la revocazione sarebbe incorso nell'errore di fatto revocatorio di non avere fatto applicazione al caso di specie, come invece richiesto, dell'art. 14 del “Quarto Conto Energia” (di cui al D.M. 5 maggio 2011), come interpretato dall'art. 5, co. 10, del D.M. 5 luglio 2012, alla stregua del quale, pur nella insussistenza dei requisiti per l'attribuzione degli incentivi per la produzione di energia da serre fotovoltaiche (impianti integrati), Enervitabio San Nicola Società Agricola s.r.l. avrebbe comunque avuto diritto a percepire l'incentivo previsto dal “Quarto Conto Energia” (di cui al D.M. 5 maggio 2011) per gli impianti fotovoltaici non integrati.

5.1. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, la disposizione invocata sarebbe chiara e inequivoca nell'accordare il diritto ad accedere a tali incentivi per il solo fatto del funzionamento di impianti fotovoltaici c.d.

non integrati, di cui si sostanzierebbe la categoria “altri impianti fotovoltaici”, non residuando all’amministrazione alcun margine di discrezionalità in ordine al riconoscimento o meno di detti incentivi. E ciò troverebbe conferma nel fatto che il Tribunale penale di Cagliari, nell’ambito del procedimento penale, ora trasferito al Tribunale di Roma (R.G. 6331/2013), pendente nei confronti degli odierni ricorrenti per i medesimi fatti storici, ha autorizzato G.S.E. S.p.a. a continuare a erogare alla società gli incentivi nella (inferiore) misura prevista per gli impianti fotovoltaici non integrati.

5.2. Dunque, prosegue la difesa in esame *“la semplice astratta applicabilità della disposizione in parola avrebbe dovuto condurre il Giudice d’appello a conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle invero raggiunte (anche in ordine alla inesistenza dell’elemento soggettivo), rimettendo poi ogni valutazione, come ovvio, all’Amministrazione competente”* (pagg. 38 dei ricorsi).

5.3. Così come, del pari, sarebbe spettato al Giudice della sentenza di cui è chiesta la revocazione dirimere la questione circa l’applicabilità o meno alla vicenda in esame dell’art. 21 del D.M. 5 maggio 2011 e non limitarsi a rilevare *“(…) una “non pacificità” della sua applicazione: d’altro canto la domanda proposta nell’atto di appello, non presa minimamente in considerazione con vizio di omessa pronuncia era proprio quella, statuire circa l’eventuale diritto al minore incentivo a seguito di una ricognizione circa i presupposti di fatto e le conseguenze giuridiche: ove il Giudice avesse escluso l’eventuale applicabilità della disposizione invocata, questi avrebbe anche dovuto anche motivare circa l’esclusione e la conseguente applicazione*

dell'art. 21 richiamato nella pronuncia. Di conseguenza, contrariamente a quanto statuito, compito del Giudice d'appello sarebbe stato quello di effettuare un'interpretazione sistematica delle plurime disposizioni citate, al fine di trarre conclusioni coerenti con la volontà del Legislatore (che sarebbe quella di incentivare l'installazione e funzionamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili).

5.4. Peraltro, pur ammettendo che il Giudice non possa sostituirsi all'esercizio del potere attribuito esclusivamente al G.S.E. S.p.a. in ordine all'applicazione dell'art. 21 menzionato, la richiesta statuizione sul punto *"(...) al più ne avrebbe potuto orientare l'azione amministrativa, una volta correttamente interpretato il susseguirsi di disposizioni normative."* (pagg. 39 - 40 dei ricorsi). Inoltre, conferma dell'errore revocatorio qui in esame si rinverrebbe nelle disposizioni contenute nel *"Regolamento per la classificazione delle violazioni e per la definizione delle percentuali di decurtazione applicabili nell'ambito delle attività di controllo su impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in esercizio"*, pubblicato da G.S.E. S.p.a. il 22 dicembre 2023.

6. Sulla scorta dei motivi di revocazione sopra riportati, la difesa dei ricorrenti ha così rassegnato le seguenti conclusioni:

a) in via rescindente:

"- sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 202 del Codice di giustizia contabile, in relazione agli artt. 117 comma 1, 111 e 24 della Costituzione, come meglio descritto nella parte narrativa;

- in ogni caso, accogliere integralmente la presente impugnazione per revocazione e pertanto annullare/o comunque revocare la sentenza impugnata

	<i>n. 449/23 emessa dalla III Sezione Centrale d'appello della Corte dei Conti, ai</i>	
	<i>sensi degli artt. 202 c.g.c. CGC e 395 n. 4 c.p.c. per evidente errore di fatto ed</i>	
	<i>omessa pronuncia nei profili che si sono meglio descritti sia nella parte in fatto</i>	
	<i>che nella parte in diritto”;</i>	
	b) in via rescissoria:	
	- annullare e riformare la sentenza impugnata, e per l'effetto, accogliere	
	l'impugnazione proposta dal sig. Magnani in proprio ed in qualità di	
	legale rappresentante Enervitabio San Nicola Società Agricola s.r.l. e	
	dal sig. Giambattista Massa con i rispettivi atti di appello avverso la	
	sentenza n. 280/20 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte	
	dei conti per la Sardegna con le conclusioni ivi rassegnate, dichiarando	
	di conseguenza e in ogni caso che nulla è dovuto dagli odierni	
	impugnanti a titolo di danno erariale per i fatti di cui è causa.	
	7. Con comparsa conclusionale depositata il 2 gennaio 2025, la Procura	
	generale presso questa Corte ha preso posizione sui ricorsi di	
	revocazione proposti chiedendone, con articolate e puntuali	
	deduzioni, il rigetto in quanto inammissibili e, comunque, infondati	
	nel merito, con conseguente condanna degli stessi al pagamento delle	
	spese del presente giudizio a favore dello Stato.	
	8. Con memorie depositate il 9 gennaio 2025, corredate di documenti,	
	infine, i ricorrenti hanno ulteriormente argomentato in ordine ai motivi	
	di revocazione prospettati nei propri ricorsi e hanno chiesto la	
	suspensione del presente giudizio ex art. 206 c.g.c. in attesa della	
	definizione del giudizio civile per querela di falso promosso dall'Ing.	
	Magnani e da Enervitabio San Nicola Società agricola s.r.l. innanzi al	
	12	

	Tribunale ordinario civile di Roma con atto di citazione notificato in	
	data 23 dicembre 2024 e depositato in data 31 dicembre 2024 affinché	
	sia accertata e dichiarata la falsità delle dichiarazioni contenute:	
	- nell'atto prot. n. 12/P.G./2012/2013 del 17 aprile 2013, sottoscritto	
	dagli Ufficiali di P.G. del nucleo Investigativo Regionale del CFVA di	
	Cagliari, Ugo Calledda, Claudia Pinna, Pier Luigi Grussu, Antonello	
	Floris, Manuel Cotza, Anna Carla Congiu, recante <i>"Comunicazione di</i>	
	<i>notizia di reato per ipotesi di Associazione per delinquere semplice finalizzata</i>	
	<i>alla Truffa aggravata e continuata in relazione all'illecito ottenimento di</i>	
	<i>incentivi economici pubblici attraverso la realizzazione di impianti di energia</i>	
	<i>elettrica da fonte fotovoltaica mascherati da finte produzioni agricole -</i>	
	<i>Relazione"</i> , nella parte in cui si trova affermato che Paolo Magnani, in	
	qualità di presidente di Enervitabio San Nicola Società agricola s.r.l.,	
	Giambattista Massa, in qualità di consigliere delegato, Efisio Muntoni,	
	in qualità di autore della Relazione Agronomica <i>"Piano di Sviluppo</i>	
	<i>Aziendale"</i> , abbiano falsificato la predetta relazione <i>"in particolare</i>	
	<i>falsamente attestando che l'azienda agricola, attraverso il combinato sistema</i>	
	<i>delle "serre fotovoltaiche" avrebbe avuto una prevalenza di produzione</i>	
	<i>agricola rispetto alla produzione di energia elettrica del connesso sistema</i>	
	<i>fotovoltaico"</i> e abbiano falsificato <i>"nell'iscrizione e registrazione sul Portale</i>	
	<i>Informatico del G.S.E., prevista dalle regole applicative obbligatorie per</i>	
	<i>l'iscrizione ai registri e per l'accesso alle tariffe incentivanti, i dati relativi alla</i>	
	<i>loro effettiva produzione agricola rispetto a quella elettrica, così illecitamente</i>	
	<i>riuscendo a vendere la corrente elettrica prodotta ad un prezzo "più elevato"</i>	
	<i>rispetto a quella prodotta con fonti tradizionali, ed accedendo agli incentivi</i>	

pubblici previsti dal conto energia per la realizzazione di impianti elettrici da fonte fotovoltaica con induzione in errore del G.S.E. (Gestore Servizi Energetici), così appropriandosi di ingenti quantità di denaro, finora accertato per il periodo giugno 2012 – Dicembre 2012 in un importo di Euro 202.250,27 di energia elettrica prodotta e venduta, nonché dell'importo di Euro 844.638,20, in aumento quotidiano.”;

- nei verbali dell'ispezione dei luoghi relativa all'impianto serricolo fotovoltaico di Enervitabio San Nicola Società agricola s.r.l., compiuta, su delega del Sostituto Procuratore della Procura presso il Tribunale Penale di Cagliari (proc penale nr. 6331/2013), nei giorni 8 giugno 2017 e 15 giugno 2017 dagli Ufficiali del Nucleo Investigativo Regionale di P.G. del CFVA, in tutte le parti in cui gli Ufficiali Corrado Luciano Pani e Manuel Cotza, nel dare atto di quanto rilevato dagli stessi e dagli Ispettori Pier Luigi Grussu e Sebastiano Mario Floris e dall'Assistente Claudia Pinna nel corso dei predetti sopralluoghi, hanno dichiarato che ciascuno dei sette blocchi di serre ispezionato era “risultato per la totalità della superficie interessata privo delle più semplici lavorazioni, evidenziate dall'abbondante presenza di erbacce secche allo stato vegetativo maturo, dal terreno costipato” (cfr. pag. 4, 5, 6, 8 e 9), o che parte delle serre risultava “incolta” (pag. 5) e/o “invasa da erbacce ed il terreno è costipato, arido e privo di qualsiasi lavorazione” (pagg. 6 e 7) e che “tutti i blocchi hanno evidenziato uno stato di generale abbandono delle strutture c.d. “serre” evidenziato dall'assenza di grossi tratti di pareti perimetrali e dall'assenza di ampie superfici della copertura” (pag. 10) e che “Le falde non coperte dai pannelli, si presentano per la quasi totalità della superficie, prive di copertura

	<i>e in evidente stato di abbandono” (pag. 4).</i>	
	9. Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2025, terminata la discussione	
	e udite le conclusioni dei rappresentanti delle parti, come da verbale di	
	udienza, i giudizi sono stati trattenuti in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi per revocazione	
	proposti nell’interesse rispettivamente dell’Ing. Magnami, di	
	Enervitabio San Nicola Società Agricola s.r.l. e del sig. Massa per	
	ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.	
	2. Passando a trattare le questioni pregiudiziali agitate dalla difesa dei	
	ricorrenti, va anzitutto dichiarata manifestamente infondata la	
	prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 202 c.g.c., in	
	riferimento agli artt. 117 comma 1, 111 e 24 della Costituzione, nella	
	parte in cui non prevede un autonomo e diverso caso di revocazione	
	della sentenza quando ciò sia necessario ai sensi dell’art. 46 par. 1 della	
	Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle libertà	
	fondamentali.	
	2.1. La questione in esame muove, infatti, dall’errato presupposto	
	concettuale secondo cui le condanne pronunciate dalle sezioni	
	giurisdizionali della Corte dei conti nei giudizi di responsabilità	
	amministrativa per danno erariale hanno natura di sanzione	
	amministrativa, il cui carattere afflittivo le renderebbe del tutto	
	assimilabili a sanzioni di natura penale.	
	2.2. È d’uopo rammentare, anzitutto, che secondo la giurisprudenza	
	15	

della Corte Edu (decisione 13 maggio 2014, Rigolio c. Italia (dec.), n. 20148/09), il giudizio di responsabilità amministrativa è un "contenzioso su diritti e obblighi civili" del convenuto e non riguarda una "accusa penale". A sua volta, la giurisprudenza costituzionale ha precipuamente rilevato che la responsabilità amministrativa "(...) si caratterizza per una serie di aspetti peculiari rispetto alla concorrente responsabilità civile degli stessi agenti pubblici nei confronti dell'amministrazione di appartenenza (...) [e] che l'azione di responsabilità per danno erariale promossa dal PM dinanzi alla Corte dei conti e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, poiché la prima è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della pubblica amministrazione e al corretto impiego delle risorse, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria e integralmente compensativa, a tutela dell'interesse particolare della amministrazione attrice (Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanze 23 novembre 2021, n. 36205 e 7 maggio 2020, n. 8634)." (così sent. n. 203/2022; in senso analogo sent. nn. 123/2023, 132/2024).

2.3. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, a cui questo Collegio intende dare continuità (*ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. III giur. centr. app. sent. nn. 156 e 202/2024, Sez. II giur. centr. app., sent. nn. 148 e 283/2023, 670/2018; Sez. I giur. centr. app., sent. n. 484/2023), la concorrenza dei procedimenti giudiziali penale e contabile non lede in alcun modo il principio del *ne bis in idem*,

stante la strutturale diversità tra le rispettive azioni, nonché il carattere tipicamente risarcitorio della responsabilità erariale. In particolare, è stato affermato da questa Sezione (sent. n. 124/2023) che “(...) l'ormai consolidata giurisprudenza contabile (cfr., Sez. II Appello n. 670/2018 e giurisprudenza ivi richiamata) ha avuto modo di rimarcare l'assoluta autonomia della giurisdizione contabile rispetto a quella delle altre giurisdizioni, avuto riguardo alla constatazione che, quand'anche le fattispecie possano presentare profili fattuali comuni, rimangono comunque puntualmente differenziati i beni della vita tutelati, così come gli elementi costitutivi degli illeciti. Pertanto, la possibile concorrenza di molteplici giudizi innanzi a diverse giurisdizioni costituisce evenienza non qualificabile come disfunzionale, bensì come coerente con l'autonomia e la differenza ontologica e finalistica delle diverse azioni (Cass. S.U., sent. n. 8927 del 2014; Corte dei conti – Sez. III d'App., sent. n. 547/2017). E, infatti, l'azione di responsabilità amministrativa – che è di competenza esclusiva della Procura della Corte dei conti quale organo rappresentativo degli interessi dello Stato-Comunità - pur conservando la tradizionale funzione di perseguire il ripristino dell'alterato equilibrio patrimoniale tra l'ente pubblico danneggiato e l'autore del fatto illecito, che ha causato la lesione degli interessi della P.A., è venuta ad assumere nell'attuale ordinamento anche i ruoli essenziali di strumento di tutela dell'esigenza che le risorse finanziarie e patrimoniali pubbliche vengano utilizzate per il perseguimento, in maniera legittima, economica, efficiente ed efficace, delle finalità istituzionali della P.A., attraverso la deterrenza avverso eventuali comportamenti devianti rispetto a tali parametri (Appello Sicilia, sent. n.115/2015). Ne consegue che il diritto azionato dal PM contabile, pur

traendo origine dal medesimo fatto lesivo dei beni e degli interessi pubblici, non è identificabile, né del tutto sovrapponibile, tanto con l'azione del PM penale, quanto con l'ordinario diritto di credito (di natura civilistica) che la singola Amministrazione potrebbe direttamente far valere nei confronti del responsabile dell'evento dannoso."

2.4. Dunque, la responsabilità amministrativa non ha carattere afflittivo, né natura essenzialmente sanzionatoria, e la circostanza che con il giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale venga salvaguardato anche il buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione non comporta alcuna modificazione della natura risarcitoria-riparatoria della relativa azione, inscrivendosi la responsabilità amministrativa, differentemente da quella penale, nell'archetipo della responsabilità patrimoniale.

2.5. Alla stregua di quanto sopra non è, quindi, configurabile nella specie alcuna "(...) violazione del principio sovranazionale del ne bis in idem di cui all'art. 4 prot. 7 CEDU nonché di cui all'art. 50 della Carta di Nizza (...) " (pagg. 33 dei ricorsi); né tanto meno può fondatamente ritenersi violato nella vicenda in esame l'art. 6 della Convenzione sul giusto processo, considerato che le differenti modalità di acquisizione e formazione della prova e delle rispettive regole di giudizio nei due processi, quello contabile e quello penale, sono il riflesso proprio della diversità strutturale e funzionale che distingue tali processi l'uno dall'altro, avuto riguardo alla differente natura degli interessi che in essi si fanno valere e di cui si chiede tutela e dei valori che ivi vengono in gioco.

2.6. Di qui la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 202 c.g.c. come prospettata dalla difesa degli odierni ricorrenti – la cui formulazione riecheggia in parte quella posta con ordinanza n. 190 del 4 marzo 2015 dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 123/2017 - volta a introdurre nella censurata disposizione un ulteriore caso di revocazione costituito dalla omessa sospensione del giudizio di responsabilità amministrativa per pregiudizialità penale onde *“(...) evitare il cristallizzarsi nel nostro ordinamento interno di violazioni dei principi della Convenzione (...)”* (pagg. 33 dei ricorsi).

3. Va, inoltre, respinta la richiesta di sospensione dell'odierno giudizio per effetto della proposizione innanzi al Tribunale ordinario civile di Roma di querela di falso nei confronti di taluni documenti di causa (indicati al punto 8 della parte in fatto).

3.1. In proposito, la giurisprudenza di legittimità, condivisa dalla giurisprudenza di questa Corte (Corte dei conti, Sez. I giur. centr. app., sent. n. 93/2023; Sez. II giur. centr. app., sent. n. 193/2020), ha da tempo stabilito che l'istanza di revocazione presuppone che il giudice della sentenza di cui è chiesta la revocazione abbia giudicato su prove dichiarate false con sentenza passata in giudicato (in sede civile o penale) anteriormente alla proposizione dell'istanza di revocazione stessa, con la conseguenza che è inammissibile l'istanza di revocazione basata sulla falsità di prove da accertare nello stesso giudizio di revocazione (*“l'art.395 c.p.c., con il prevedere che le sentenze pronunciate in*

grado d'appello o in unico grado "possono essere impugnate" per revocazione

" ... se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false

dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state

riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza", condiziona la

proponibilità della revocazione all'avvenuto riconoscimento o all'avvenuto

dichiarazione della falsità", impone che la prova della falsità preesista

all'impugnazione. In questo senso la Corte si è espressa più volte (v. ad es.

Cass. 29 agosto 1998 n.8650; 16 maggio 1996 n.4566; 11 febbraio 1992

n.1538; 16 febbraio 1974 n.448). [Pertanto] Non è fondata la censura del

contribuente secondo cui la Ctr non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile

la revocazione per non essere stata preventivamente accertata la nullità del

documento in questione e avrebbe dovuto invece sospendere il giudizio fino

all'esito della querela falso (così, testualmente, Cass. civ., sez. VI - T, ord.

n. 18201 del 7 giugno 2022; in senso conforme, ex multis, Cass. civ. sez.

III, sent. n.28653 del 30 novembre 2017, sez. I, sent. n. 11404 del 1°

giugno 2016; Id., sent. n. 3947 del 22 febbraio 2006, n. 8650 del 29 agosto

1998, n. 4566 del 18 maggio 1996, n. 1538 dell'11 febbraio 1992).

4. Ciò premesso, i ricorsi in esame sono inammissibili per le ragioni di

seguito illustrate.

4.1. In base all'art. 202, co. 1, lett. f), c.g.c., "Le sentenze pronunciate in

grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione

quando: (...) f) la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti

o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata

sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa,

oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è

positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.”.

4.2. Costante giurisprudenza di legittimità ritiene che, ai fini della sua configurabilità, l'errore di fatto revocatorio postuli il contrasto fra due diverse rappresentazioni del medesimo fatto, ritraibili l'una dalla sentenza e l'altra dagli atti e dai documenti processuali, e deve tradursi in un errore di percezione o in una mera svista materiale del giudice tale da indurlo a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo per la controversia sottoposta alla sua cognizione, mentre, invece, in realtà, il medesimo fatto decisivo è incontestabilmente escluso o accertato in base agli atti e ai documenti di causa. L'errore revocatorio postula, altresì, che il medesimo fatto in questione non sia stato discusso dalle parti e, dunque, trattato dal giudice nella pronuncia di cui è chiesta la revocazione (*ex multis*, Corte Cass. civ., sez. V, n. 442 dell'11 gennaio 2018; Corte Cass. civ., SS.UU., n. 31032 del 27 novembre 2019).

4.2.1. Più in particolare, il Giudice della legittimità ha precisato che, ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., il cui tenore letterale è pressoché identico a quello del citato art. 202, co.1, lett. f), c.g.c., occorre che siano integrati i seguenti presupposti:

a) l'errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli

atti di causa; esso postula l'esistenza di un contrasto – risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);

b) l'errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334);

c) (...);

d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l'esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l'inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929);

e) sotto quest'ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di punto controverso, sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche

quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d'ufficio) – una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell'ordinaria direzione del processo o nell'esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione – diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435; Cass. 25/08/2023, n. 25283)”. (così, testualmente, Corte Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12931 del 10 maggio 2024; Id., ord. n. 13510 del 15 maggio 2024).

4.2.2. E' stato altresì precisato che l'errore di fatto revocatorio “(...) non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevanza sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi (Cass. civ., sez. VI-1, 26 gennaio 2022, n. 2236, punto 3)” (così, da ultimo, Corte Cass. civ., sez. V, ord. n. 13109 del 13 maggio 2024).

4.2.3. Ne deriva che “(...) l'errore di fatto non è quindi ravvisabile nell'ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle

allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formati sulla base di una valutazione. Pertanto, l'errore di fatto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico – giuridico.” (così Corte Cass. civ., Sez. I, sent. n. 11141 del 24 aprile 2024).

4.3. Secondo la giurisprudenza di questa Sezione, cui il Collegio intende dare continuità, “(...) l’errore di fatto revocatorio è configurabile nell’attività preliminare del Giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento.

Se, perciò, vi rientrano i casi in cui il giudice, per sovrasta sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronuncia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo, ne devono, per contro, essere escluse le ipotesi di erroneo, inesatto (o anche solo incompleto: cfr. Cons. Stato, ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21) apprezzamento delle risultanze processuali, di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero i casi in cui la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita: tutte ipotesi, queste ultime, che danno luogo semmai ad un ipotetico errore di

giudizio, non censurabile mediante la revocazione, che, altrimenti, si trasformerebbe surrettiziamente in un ulteriore grado del giudizio, non previsto dall'ordinamento.

In buona sostanza, l'errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo con riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, di modo che, del fatto, vi siano due divergenti rappresentazioni: quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali, ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, ai fini della formazione del convincimento del giudice (Cons. Stato, n. 8180 del 2023).

Esso, pertanto, non deve confondersi con l'errore che coinvolge l'attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l'ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o dell'abbaglio (Cons. Stato, n. 1571 del 2017).

Sullo stesso solco della citata giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato, anche secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. I d'Appello, sent. n. 456 del 2023; Sez. II d'App., sent. n. 284 del 2023), l'errore di fatto, riparabile attraverso il rimedio della revocazione, deve consistere in una mera svista materiale, che abbia indotto il Giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità è esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto positivamente accertato in modo parimenti indiscutibile.

A tale stregua, rimane esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità

di errori formati sulla pretesa errata valutazione o interpretazione dei fatti, documenti e risultanze processuali, che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto (Cass. n. 8981 del 2023; n. 29750 e n.4678 del 2022; n. 14678 e n. 10249 del 2021; Cass. SS.UU., n. 30996 del 27.12.2017; Corte dei Conti, Sez. I d'App., n. 456 del 2023; Sez. II d'App., n. 284 e n. 121 del 2023).

Non costituiscono, quindi, cause di revocazione della pronuncia di appello l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione (Cass. SS.UU., n. 8984 dell'11.4.2018; id. n. 6669/2015, id. n. 321/2015; Corte dei conti, Sez. III d'App., sent. n. 368 e n. 357 del 2023)."
(così, Corte dei conti, Sez. III giur. centr. app., sent. n. 528 del 13 dicembre 2023; analogamente, ex multis, Id. sent. nn. 76/2024 e 77/2024 del 22 febbraio 2024, 230/2024 del 26 settembre 2024, 239/2024 del 14 ottobre 2024).

5. Alla stregua delle coordinate ermeneutiche tratteggiate nei punti che precedono, va dunque affermata la inammissibilità degli odierni ricorsi per revocazione, posto che nel caso di specie i motivi prospettati dai ricorrenti a fondamento delle proprie tesi, secondo cui la sentenza impugnata sarebbe effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, nell'accezione sopra meglio specificata, si risolvono, in realtà, in critiche rivolte alle valutazioni compiute sul materiale processuale e probatorio acquisito agli atti del giudizio dal Giudice della sentenza di cui è chiesta la revocazione; motivi questi che configurerebbero, semmai, ove effettivamente sussistenti (il che non è),

errori di giudizio della sentenza impugnata, che, dunque, non possono essere fatti valere con il rimedio *de quo*.

6. È peraltro assente nella vicenda che ci occupa il requisito della mancata discussione delle parti sul fatto e della sua mancata trattazione nella sentenza di cui è chiesta la revocazione (*“il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.”*), ove si consideri che, al contrario, esso costituì *“un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”* (si rinvia ex art. 17 disp. att. c.g.c. alle pertinenti pagine della sentenza di primo grado, nelle quali il Giudice territoriale ha dato ampia dimostrazione di conoscere tutti i molteplici rilievi difensivi ora in parte riproposti dai ricorrenti, prendendo posizione sui medesimi e dando anche rilievo a circostanze o ricostruzioni di fatto del tutto incompatibili con i primi (pagg. 9-26) e ha motivatamente rigettato tali rilievi (pagg. 35-41), e della sentenza di questa Sezione, di cui è chiesta la revocazione, che ha confermato l'impostazione seguita dal Giudice di prime cure nei seguenti termini (pagg. 43 e 44): *“(…) Come condivisibilmente affermato dalla Sezione territoriale, la documentazione in atti prova che l'attività agricola era svolta nei terreni su cui incidevano le serre fotovoltaiche solo nella misura minima indispensabile a creare la mera parvenza di esercizio di una qualche attività, come dimostrato dallo stato dei terreni e delle coltivazioni; dall'assenza dei macchinari, che pure le relazioni a supporto delle istanze avevano prospettato come necessarie; dalla sostanziale inconsistenza della manodopera; dai livelli di reddito derivati, negli anni di riferimento, dall'attività agricola a fronte dei livelli di reddito derivati dall'attività di produzione di energia elettrica, nonché*

dai dati relativi agli investimenti nelle due diverse attività, come risultanti dalla nota della Guardia di Finanza, prot. n. 0179215 del 27.11.2015 e sintetizzati dal Giudice di prime cure. Con la precisazione che il livello dei ricavi viene in rilievo in quanto indice dell'effettivo svolgimento dell'attività agricola e, comunque, di quella "capacità adeguata", requisito indispensabile, ai sensi delle Linee guida del 2010, per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di una serra fotovoltaica. In ordine 17 alla quantificazione del danno, poi, va osservato che, come puntualmente evidenziato dalla Procura generale, venendo in rilievo, nel presente giudizio, esclusivamente un credito risarcitorio derivato da illecito erariale e non un credito restitutorio di finanziamenti indebitamente liquidati, non rilevano tutte le considerazioni attinenti alla asserita esistenza di contro- crediti vantati nei confronti di G.S.E (...)").

6.1. E lo stesso dicasi in riferimento all'asserito errore di fatto revocatorio fatto valere con il terzo motivo di impugnazione, essendo evidente che il Giudice della sentenza di cui è chiesta la revocazione ha motivato la non condivisibilità della prospettazione degli appellanti in ordine alla spettanza *sic et simpliciter* degli incentivi previsti per gli impianti fotovoltaici non integrati muovendo dall'interpretazione del quadro normativo di riferimento (cfr. pag. 44 della sentenza: "(...) In ordine alla quantificazione del danno, poi, va osservato che, come puntualmente evidenziato dalla Procura generale, venendo in rilievo, nel presente giudizio, esclusivamente un credito risarcitorio derivato da illecito erariale e non un credito restitutorio di finanziamenti indebitamente liquidati, non rilevano tutte le considerazioni attinenti alla asserita esistenza di contro-

	<i>crediti vantati nei confronti di G.S.E. Ove, comunque, per un verso, il Giudice</i>	
	<i>non può sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione della eventuale</i>	
	<i>spettanza di incentivi diversi rispetto a quelli riconosciuti, e, per altro verso,</i>	
	<i>detta spettanza non potrebbe affatto ritenersi pacifica, non potendosi</i>	
	<i>escludere, nel caso in discussione, l'applicabilità dell'art. 21 del "Quarto conto</i>	
	<i>energia", che, oltre alla decadenza dal diritto alla tariffa incentivante, prevede</i>	
	<i>l'esclusione dagli incentivi per dieci anni dalla data dell'accertamento, per le</i>	
	<i>persone fisiche e giuridiche che hanno presentato la richiesta di incentivo e per</i>	
	<i>gli ulteriori soggetti indicati nell'art. 24, per il caso di non veridicità di dati e</i>	
	<i>documenti o di falsità di dichiarazioni (...)"</i> .	
	6.1. È pertanto non revocabile in dubbio che il Giudice della sentenza	
	di cui è chiesta la revocazione abbia svolto attività di ermeneusi	
	giuridica e valutativa delle risultanze processuali, di tal ch� la relativa	
	pronuncia si sottrae, come tale, al rimedio revocatorio (in termini,	
	ancora, Corte cass., Sez. III civ., ord. n. 12931/2024 cit.; <i>Id.</i> , ord. n.	
	13510/2024 cit.).	
	7. Considerazione analoghe a quelle svolte nel punto che precede	
	possono effettuarsi in riferimento all'ulteriore requisito della	
	essenzialit� e decisivit� dell'asserito errore di fatto revocatorio, nella	
	fattispecie assente, considerato che anche dai passaggi motivazionali	
	della sentenza <i>revocanda</i> sopra trascritti si evince come le valutazioni	
	sul titolo soggettivo di responsabilit� ascritti ai ricorrenti poggino su	
	plurimi elementi di fatto autonomi rispetto a quelli oggetto delle	
	infondate doglianze revocatorie.	
	8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in	
	29	

	dispositivo a favore dello Stato.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando, nei sensi di cui in motivazione:	
	- riunisce i ricorsi per revocazione iscritti ai nn. 61688 e 61689 del ruolo	
	generale promossi dall'Ing. Paolo MAGNAMI, in proprio e nella	
	qualità di legale rappresentante della Enervitabio San Nicola Società	
	Agricola s.r.l., da ENERVITABIO San Nicola Società Agricola s.r.l. in	
	persona del suo legale rappresentante p.t., e Giambattista MASSA,	
	sopra generalizzati, avverso la sentenza n. 449/2023 di questa Sezione	
	giurisdizionale centrale d'appello, depositata l'8 novembre 2023;	
	- dichiara inammissibili i ricorsi per la revocazione della suindicata	
	sentenza;	
	- condanna i ricorrenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese del	
	presente giudizio, liquidate in euro 272,00 (duecentosettantadue/00) a	
	favore dello Stato.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Antonio Palazzo	Giuseppina Maio
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositata in Segreteria il 12/01/2026	
	IL DIRIGENTE	
	f.to digitalmente	
	30	